



*Prefettura di Modena*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

VIA FAX

Modena, 14 maggio 2009

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Provincia  
LORO SEDI

e, p.c.

Sig. Presidente dell'Amministrazione Provinciale di  
MODENA

Al Sig. Questore di MODENA

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri di  
MODENA

Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di  
Finanza di MODENA

A tutti gli Organi di Informazione  
LORO SEDI

OGGETTO: Disposizioni per la propaganda elettorale.

Si trasmettono in allegato le disposizioni concordate per l'ordinato svolgimento della propaganda elettorale relativa alle elezioni amministrative ed europee del 6 e 7 giugno e al referendum del 21 e 22 giugno prossimi.

Nel richiamare la scrupolosa attenzione per la precisa osservanza di tali indicazioni, si prega di voler procedere, nell'ambito dei compiti affidati dalla legge alle SS.LL. in tema di procedimento elettorale, alla notifica delle suddette disposizioni ai delegati delle liste presentate presso codesti Comuni.

Si ringrazia e si resta in attesa di cortese assicurazione

p. IL PREFETTO t.a.  
IL VICE PREFETTO VICARIO  
(Ventura)



# Prefettura di Modena Ufficio Territoriale del Governo

## **DISPOSIZIONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 6 E 7 GIUGNO 2009 E I REFERENDUM DEL 21 E 22 GIUGNO 2009**

La normativa in tema di propaganda elettorale prescrive, per tutto il periodo va dal 30° giorno precedente la data stabilita per le elezioni (cioè da venerdì 8 maggio per le elezioni amministrative e venerdì 22 maggio per i referendum) alla data stessa delle elezioni, quanto segue:

- a) le affissioni possono essere fatte esclusivamente negli spazi appositamente determinati dalla Giunta Municipale ed assegnati ai partiti o gruppi che partecipano alla competizione elettorale ed alle organizzazioni fiancheggiatrici.  
Esse possono essere effettuate fino alla mezzanotte tra il venerdì ed il sabato precedenti il voto: a partire da questo momento ogni nuova affissione è vietata. L'unica eccezione è costituita dall'affissione di quotidiani e periodici, che continua ad essere consentita, anche nei giorni delle votazioni, nelle bacheche già esistenti e debitamente autorizzate alla data di pubblicazione dei comizi (artt. 1 e segg. legge 4.4.1956, n. 212 come modificati dalla legge 24.4.1975, n. 130);
- b) divieto di qualsiasi iscrizione (art.1, ultimo comma legge 212);
- c) divieto di qualsiasi forma di propaganda figurativa o luminosa a carattere fisso (striscioni, drappi, mezzi luminosi, ecc..). Il divieto non si applica alle insegne che indicano le sedi dei partiti e movimenti politici (art. 4 legge n. 130). Presso tali sedi non potranno essere affissi manifesti o altri strumenti di propaganda visibili dall'esterno attraverso le vetrine;
- d) divieto di qualsiasi forma di propaganda luminosa mobile. La propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili è invece ammessa (art. 4 legge n. 130);
- e) il transito di mezzi mobili con scritte o manifesti di propaganda elettorale è consentito esclusivamente per assicurare l'organizzazione delle iniziative elettorali, previamente comunicate secondo le modalità sottoindicate ed annunciarne l'ora ed il luogo di svolgimento. Agli stessi mezzi è consentita la sosta per brevi periodi nel rispetto di quanto prevede l'art. 23 del Codice della Strada. Non è ammessa, invece, la sosta prolungata o permanente in quanto equiparata a propaganda fissa al di fuori degli spazi consentiti;
- f) divieto di lancio o getto di volantini di propaganda, dei quali, invece, è consentita la distribuzione individuale (art. 4 legge n. 130);
- g) l'uso degli altoparlanti per la pubblicità fonica può avvenire previa autorizzazione del Sindaco secondo modalità e termini previsti dall'art. 7 della legge 130 e dal 2° comma



# Prefettura di Modena Ufficio Territoriale del Governo

dell'art. 59 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

- h) alla mezzanotte del venerdì precedente l'inizio delle votazioni (venerdì 5 giugno per le elezioni amministrative e venerdì 19 giugno per i referendum) devono cessare tutte le riunioni di propaganda elettorale diretta e indiretta in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- i) l'affissione di manifesti inerenti altri tipi di manifestazioni promosse da organizzazioni politiche dovrà avvenire negli appositi spazi di propria pertinenza a ciò predisposti diversi da quelli riservati alla propaganda;
- l) è vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri, di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo (Circ. Min. Interno 1943/V dell'8.4.1980);
- m) dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. Si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze;
- n) le manifestazioni eventualmente indette per la ricorrenza della Festa della Repubblica (2 giugno), purché attengano esclusivamente a temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono forme di propaganda elettorale. Ne consegue, tra l'altro, che i manifesti concernenti la ricorrenza andranno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda elettorale.

Nei giorni delle votazioni è vietata altresì qualsiasi forma di propaganda elettorale nel raggio di 200 metri dall'ingresso dei seggi (art. 8 legge n. 130).

Si rammenta che,



# Prefettura di Modena

## Ufficio Territoriale del Governo

- a) i comizi in luogo pubblico - salvo particolari accordi da raggiungersi in sede locale in relazione a singole peculiari situazioni - potranno essere tenuti tutti i giorni festivi e feriali secondo i seguenti turni: dalle ore 9.30 alle ore 13.00 dalle ore 14.30 alle ore 23.00. Altre iniziative, come “giornali parlati” su veicoli in sosta, attorno ai quali è possibile esporre pubblicità elettorale per la durata dell’iniziativa, sono consentite nell’arco di tempo dalle ore 9.30 alle ore 21.30 ininterrottamente. Gli organizzatori informeranno tempestivamente le Autorità Comunali e gli Organi di Polizia, per gli adempimenti di rispettiva competenza, dei comizi e dei giornali parlati che si propongono di organizzare, indicandone l’ora e il luogo anche se periferico. Ciascun gruppo non promuoverà riunioni nelle località e nelle ore già prescelte da altro gruppo;
- b) per le riunioni stesse saranno evitati luoghi nei quali, a causa della loro ubicazione, possono essere arrecati intralci al traffico o ai mercati ovvero disturbo ad ospedali, scuole, luoghi di culto, convitti e convivenze;
- c) le Amministrazioni Comunali individueranno i siti e le piazze per lo svolgimento della campagna elettorale. Per l’uso di essi saranno stabiliti turni tra i vari partiti e movimenti politici d’intesa con le Amministrazioni Comunali. In tal caso, ciascun partito darà conferma al Comune dell’effettuazione del comizio 48 ore prima del suo inizio. Le stesse piazze saranno a disposizione delle organizzazioni fiancheggiatrici nei giorni e nelle ore non impegnati dai partiti e movimenti che partecipano alla campagna elettorale;
- d) le Amministrazioni Comunali comunicheranno agli Organi di Polizia i comizi già concordati. I siti individuati dai Comuni per lo svolgimento della campagna elettorale potranno non essere concessi dalle Amministrazioni Comunali in quelle occasioni in cui vi siano previste manifestazioni già organizzate o con presenze istituzionali;
- e) durante i comizi è escluso il contraddittorio. Qualora vengano organizzate in luogo chiuso riunioni in cui il contraddittorio è ammesso, ne sarà data tempestiva notizia alla Questura. Non è considerato “contraddittorio” la possibilità offerta dall’oratore ai partecipanti di porre domande intese ad ottenere chiarimenti e delucidazioni, non trattandosi, in tal caso, di esposizioni di tesi contrapposte;
- f) durante i comizi saranno evitate distribuzioni di volantini o materiale di propaganda da parte di forze politiche diverse da quelle che hanno organizzato la riunione. Sarà usata la massima correttezza di espressione verso chicchessia, in modo da garantire una forma di civile confronto. E’ esclusa, specie al termine dei comizi, l’effettuazione di cortei, anche motorizzati, parate, fiaccolate ed altre manifestazioni di propaganda di questo genere; eventuali cortei devono essere, come di norma, segnalati all’Autorità di P.S.. Al termine delle riunioni, gli organizzatori dichiareranno chiusa la manifestazione, invitando i partecipanti a sciogliersi. Non verranno, infine, usati, in prossimità dei luoghi in cui tengono



# Prefettura di Modena Ufficio Territoriale del Governo

comizi e nelle ore di svolgimento di questi, altoparlanti su mezzi in movimento per annunciare altre riunioni elettorali;

- g) i limiti di tempo fissati per ogni comizio dovranno essere scrupolosamente osservati;
- h) è ammessa la predisposizione di banchetti per la distribuzione di materiale di propaganda previa comunicazione alla Questura da parte del Comune. Resta inteso che accanto ai banchetti potrà essere esposto esclusivamente un cartello o un'insegna atto a consentire il riconoscimento della formazione politica. Potranno essere allestiti gazebo di propaganda, previa autorizzazione del Comune, che all'esterno non dovranno recare manifesti, foto dei candidati, slogan, striscioni o altro materiale di propaganda. Sarà ammessa solo l'insegna del partito per consentire di individuare l'appartenenza della struttura;
- i) nel periodo della campagna elettorale eventuali feste di partito soggiacciono alle medesime disposizioni previste per i comizi.

Dovranno essere rigorosamente osservate le disposizioni contenute nella legge 10.12.1993, n. 515, nella legge 22.2.2000, n. 28, con particolare riguardo al divieto di diffondere sondaggi demoscopici nei 15 giorni antecedenti alle elezioni, e quelle impartite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Per quanto riguarda l'utilizzo dei dati personali, si rammentano le regole fissate dal Garante della Privacy che stabiliscono la possibilità di usare senza il consenso degli interessati i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda. Tali regole prevedono inoltre la necessità del consenso per particolari modalità di comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms, telefonate preregistrate e fax, a meno che i dati siano stati forniti direttamente dall'interessato. Non sono invece in alcun modo utilizzabili gli archivi di stato civile, l'anagrafe dei residenti, gli indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali o per prestazione di servizi, le liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi e i dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori o rappresentanti di lista durante le operazioni elettorali.